

Oggetto Varizione dal 01/03/2013 del programma di esercizio con autobus sostitutivi sulla linea ferroviaria metropolitana Chieri - Rivarolo ed estensioni Pont Canavese - Rivarolo e Castellamonte - Rivarolo.

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina:

1. di autorizzare a far data dal 01/03/2013 la Società G.T.T. S.p.A., che esercisce la tratta Torino Porta Susa – Rivarolo della linea ferroviaria metropolitana Chieri – Rivarolo e l'estensione Pont Canavese – Rivarolo, all'esercizio di autobus sostitutivi riportato in dettaglio all'Allegato N.1 alla presente Determinazione;
2. di autorizzare la Società G.T.T. S.p.A., al fine dell'applicazione dell'art. 5 del Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, una produzione di autobus sostituiti di 154.376 bus x km complessivamente sulla ferrovia del Canavese; detta produzione è da intendersi a preventivo su base anno solare 2013;

Alla Società G.T.T. S.p.A. è fatto obbligo provvedere ad un'adeguata informazione ai cittadini in merito alle variazioni d'orario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 3, del Contratto di Servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006.

L'Allegato 1 costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non configurando riconoscimento di natura economica con maggiori oneri a carico dell'Agenzia, non assume rilevanza contabile.

Sono fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti regolamentari e legislativi che esulano dalla competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Motivazione

Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres.

A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell'Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell'esercizio ferroviario in concessione alla

Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata, in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diritto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, subordinatamente all'assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento.

I servizi sulla linea ferroviaria metropolitana Chieri - Porta Susa - Rivarolo sono suddivisi in due Contratti di Servizio; in particolare, i collegamenti: Porta Susa - Settimo - Rivarolo sono inseriti nel succitato Contratto N. 79 del 14/12/2006; i collegamenti Porta Susa - Chieri sono inseriti nel Contratto di Servizio fra Agenzia e Trenitalia S.p.A. prot. n. 165 del 28/06/2011.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario in area metropolitana, in data 9/12/2013 è stata avviata la prima fase del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM). Si tratta del progetto di riorganizzazione dei servizi ferroviari di interesse locale nell'area torinese reso possibile dal completamento dei lavori di potenziamento del nodo. Esso costituisce il primo livello del trasporto pubblico dell'area metropolitana.

I programmi di esercizio con autobus sostitutivi devono essere compatibili con l'orario ferroviario. E' necessario quindi autorizzare il nuovo programma di esercizio sulla linea ferroviaria Canavesana, già concordato con gli uffici tecnici dell'Impresa esercente.

All'Allegato N. 1 al presente provvedimento sono riportati i servizi sostitutivi della linea Canavesana, in vigore dal 1 marzo 2013; su base anno solare 2013, in termini di bus x km, l'Agenzia autorizza una produzione di 154.376 bus x Km. Nondimeno, il programma di esercizio e la conseguente produzione potranno essere oggetto di revisione in corso d'orario sulla base dell'asestamento dei servizi minimi di tpl gestiti dalla Provincia di Torino, con l'obiettivo di ridurre la spesa, cancellando le sovrapposizioni di servizi.

G.T.T. S.p.A. ha l'obbligo di esercire il Trasporto Pubblico Regionale secondo il programma di esercizio annuale concordato con l'Ente concedente nel Contratto di Servizio.

Attenzione

La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 26 febbraio 2013

¹ Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. 35 “Regolamenti di Contabilità” approvato con deliberazione dell'Assemblea n°3/2 nella seduta del 29/9/2005.